



TRIBUNALE DI VERONA

SEZIONE LAVORO

VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE

COLLEGAMENTO DA REMOTO

R.G. XXXX/2019

Oggi 01/07/2022 innanzi al giudice XXXXX XXXX sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: l'avv. Maria Maniscalco per parte ricorrente e l'avv. XXX XXXX per parti resistenti.

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti; dichiarano altresì di rinunciare alla lettura del dispositivo.

Il giudice si ritira in camera di consiglio e pronuncia la presente sentenza contestuale.

IL GIUDICE

XXXXX XXXXX



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. XXX XXXX , all'udienza del giorno 1° luglio2022
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. **XXX / 2019** RCL promossa con ricorso
depositato il giorno 11.7.2019

da

xxxxx **XXXXX** (C.F. XXXXXXXXXXXXX), con il patrocinio
dell'avv. MANISCALCO MARIA e dell'avv. GANCI FABIO
(GNCFBA71A01G273E) ; ROSA DENIS (RSODNS72C24D325I) ; MICELI
WALTER (MCLWTR71C17G273N), elettivamente domiciliato in presso
il difensore avv. MANISCALCO MARIA

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. XXXXX XX XXXXX

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (C.F.
80015150271), con il patrocinio dell'avv. XXXXXX XXXXXX

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), con il patrocinio
dell'avv. XXXXX XXXXX

Motivi della decisione



La ricorrente XXXXX XXXXX, premettendo di aver insegnato alle dipendenze del MI, dal 25.10.2006 al 12.9.2019 in forza della reiterazione di plurimi contratti a tempo determinato e di essere in ruolo (con decorrenza successiva al deposito del ricorso) dal 1.9.2019 avendo superato il concorso pubblico indetto con D.D.G. n. 85/2018, conviene in giudizio il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Regionale per il Veneto, affinché sia accertata l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, oltre il termine di 36 mesi, siano condannati gli enti resistenti al risarcimento del danno c.d. "comunitario" e siano riconosciuti, ai fini dell'anzianità di servizio e degli aumenti stipendiale, i servizi espletati in forza dei contratti a tempo determinato.

Parti resistenti, ritualmente costituite, eccepiscono la decadenza della ricorrente per mancata impugnazione dei vari contratti a termine, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi e la prescrizione decennale di ogni altro diritto. Nel merito, argomentano l'infondatezza sotto plurimi profili della domanda di risarcimento del danno e della domanda di riconoscimento dell'anzianità maturata e degli incrementi stipendiali.

Non è fondata l'eccezione di decadenza. La domanda di risarcimento del danno azionata da parte ricorrente ex art. 36 del d. lvo 165/2001 non risulta sottoposta ad alcun termine di decadenza.

Parte ricorrente non ha impugnato i singoli contratti a termine, bensì ha denunciato la violazione dell'art. 400 del T.U. 297/1994 (che prevede la cadenza triennale dell'indizione dei concorsi pubblici per l'insegnamento) ed ha argomentato per tale via il diritto al risarcimento del danno, invocando quale fonte normativa nazionale di



riferimento l'art. 36 l.c. il cui comma 5 prevede il diritto al ristoro patrimoniale in favore del prestatore di lavoro qualora siano state violate disposizioni imperative.

La normativa cardine su cui si fonda il diritto al risarcimento del danno è in effetti riconducibile all'art. 36 l.c. che disciplina le ipotesi in cui tassativamente può farsi ricorso al rapporto di lavoro determinato, tutte riconducibili ad esigenze di tipo eccezionale o temporaneo. Sotto il profilo della normativa comunitaria, la fonte normativa è integrata dalla clausola n. 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE.

Con sentenza 5076/2016, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha, sullo specifico profilo oggetto di contesa, chiarito che qualora i rapporti a tempo determinato si siano protratti oltre i 36 mesi (anche in modo non continuativo), sussiste un danno risarcibile, definito "comunitario", la cui determinazione è disciplinata dall'art. 36 comma 5 della legge 183/2010 in misura oscillante tra le 2.5 e le 12 mensilità globali di fatto calcolate ai sensi dell'art. 8 della legge 604/1966.

Nel caso che ci occupa, è integrata la fattispecie del danno comunitario. La ricorrente risulta impiegata per oltre 36 mesi in virtù della successione di singoli contratti a tempo determinato, su posti vacanti e in assenza di ragioni sostitutive e non risulta documentato né altrimenti provato da parte resistente che le singole assunzioni derivassero da ragioni eccezionali del tutto temporanee; pare acclarato invece, anche in considerazione del lungo periodo in cui le supplenze



della ricorrente furono espletate, ovvero dal 2006 al 2019 che le stesse abbiano sopperito alla strutturale assenza di personale.

Non è ostativa al risarcimento del danno la successiva immissione in ruolo, in quanto l'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente è avvenuta per effetto del positivo superamento del concorso nazionale per merito.

Pienamente condivisibile al riguardo è il ragionamento della Corte di Cassazione (sent. 14815), secondo cui la c.d. "stabilizzazione" è idonea misura riparatoria, solo allorché sia l'effetto ragionevolmente certo dei pregressi contratti a termine che si assumono abusivamente reiterati, in quanto nei casi di assunzione per effetto automatico della reiterazione, la relazione causale ex art. 1223 c.c. è in certo qual modo neutralizzata dalla stabilizzazione che assume valenza riparatoria, "...quando invece l'immissione in ruolo avviene all'esito di una procedura di tipo concorsuale, l'assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione della capacità e professionalità proprie del dipendente".

Parte ricorrente non quantifica, neppure nelle note finali, la retribuzione globale di fatto da porre a base del ragionamento equitativo. Sulla base dei documenti prodotti (all. 1 n. 5), la retribuzione lorda risulta pari a € 1.820,00; la retribuzione globale di fatto si ottiene aggiungendo a tale dato contabile 1/13 ed è pari a € 1971,00.



Questo giudice ritiene equamente determinato il risarcimento nella misura di tre mensilità globali di fatto, corrispondenti a € 5.913,00 non risultando provato alcun specifico tipo di danno ulteriore a quello che può presumersi sulla base della mera reiterazione nel tempo dei contratti a termine, reiterazione che avvenne, invero, in modo continuativo e costante, così da garantire una certa stabilità reddituale, ciò che rafforza il convincimento dell'assenza di un danno ulteriore.

E' fondata anche l'ulteriore domanda di riconoscimento degli incrementi stipendiali. La domanda è fondata alla luce delle condivisibili le argomentazioni svolte dalla Cassazione nella ordinanza 9737/17: "nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato"; al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, con



conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria" (Cass. nn. 22558 e 23868 del 2016)".

Sulla base di tali principi deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla anzianità di servizio maturata durante i contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, e deve essere pronunciata condanna generica

L'amministrazione convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale delle differenze retributive eventualmente maturate per effetto della parificazione con la progressione stipendiale riconosciuta dall'ordinamento ai dipendenti a tempo indeterminato.

L'eccezione è in parte fondata.

La parte ricorrente chiede il pagamento di somme a titolo di differenze retributive per effetto dell'applicazione diretta di una direttiva comunitaria avente caratteristiche di fonte "self executing". L'obbligo di pagamento di tali somme pertanto grava sul datore di lavoro non a titolo di risarcimento del danno bensì direttamente a titolo di corrispettivo della prestazione lavorativa.



In mancanza di precedenti atti interruttivi, le differenze retributive dovranno essere riconosciute nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dalla data di notifica del ricorso giudiziale.

Ogni altra questione deve reputarsi rigettata o assorbita.

Le spese vengono liquidate in favore di parte ricorrente applicando i compensi per causa di valore indeterminabile di complessità bassa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nelle cause riunite, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata:

1. Condanna il MI in persona del Ministro *pro-tempore* a corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento per l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato la somma complessiva determinata in moneta attuale di € 5.913,00 oltre a interessi legali e rivalutazione dal giorno della sentenza al saldo;

1. Dichiaro il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dal primo contratto di assunzione a termine, considerando tutti i periodi di servizio prestati in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, nonché al riconoscimento della medesima progressione stipendiale attribuita al personale assunto a tempo indeterminato, nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dalla notifica del ricorso;

2. Condanna il M.I. convenuto, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, a rifondere le spese di lite in favore del procuratore della ricorrente antistatario e le liquida in € 3513, 00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..

Verona, 1° luglio 2022



Il Giudice del Lavoro

XXXX XXXXX

